



Azienda Speciale

"Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Pavia  
per la regolazione e la pianificazione del Servizio Idrico Integrato"

**CONFERENZA DI SERVIZI PER L'ESAME DEL PROGETTO DEFINITIVO  
"ADEGUAMENTO DELLO SCHEMA DEPURATIVO E DELLE RETI DI FOGNATURA  
DEGLI AGGLOMERATI DI AG01802401 (BRONI), AG01814001 (SANTA GIULETTA -  
MONTECERESINO), AG01814003 (SANTA GIULETTA), AG01809201 (MEZZANINO)"**

Il giorno 16/05/2019, alle ore 10.00, presso la sede dell'Ufficio d'Ambito in Pavia, Piazza Petrarca n. 4, a seguito della lettera di convocazione Prot. n. 1197 del 03/05/2019, sono convenute alla Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-ter della Legge 241/90, finalizzata a quanto in oggetto, le seguenti Amministrazioni/Aziende:

<b>Amministrazione/Azienda</b>	<b>Presenti</b>
COMUNE DI ALBAREDO ARNABOLDI	assente
COMUNE DI BRONI	assente
COMUNE DI MEZZANINO	Monica Beltrame
COMUNE DI REDAVALLE	assente
COMUNE DI SANTA GIULETTA	Marco Achille
PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, GOVERNO DEL TERRITORIO, SERVIZI AI COMUNI E PROGETTI STRATEGICI - U.O. PROTEZIONE CIVILE, RISORSE IDRICHE E DIFESA IDROGEOLOGICA	Alberto Milanesi
PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI - U.O. VIABILITA' OLTREPÒ 2	Primo Bacchio
REGIONE LOMBARDIA - UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA - AREA ECONOMICA, AFFARI GENERALI, CONTROLLI E DEMANIO	assente
ARPA LOMBARDIA - DIPARTIMENTO DI LODI E PAVIA	assente
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE	assente
LIBARNA GAS S.P.A. - UFFICIO DISTACCATO DI BRONI	assente
2I RETE GAS S.P.A.	assente
SNAM RETE GAS S.P.A. - CENTRO DI PAVIA	Mario Rivara, Christian Agnelli
E-DISTRIBUZIONE S.P.A. - INFRASTRUTTURE E RETI ITALIA - ZONA PAVIA-LODI	assente

<b>Amministrazione/Azienda</b>	<b>Presenti</b>
OPEN FIBER S.P.A.	assente
TIM S.P.A.	assente
FERSERVIZI S.P.A. - ZONA NORD OVEST – SEDE DI MILANO	assente

Il Direttore dell'Ufficio d'Ambito Claudia Fassina assume la presidenza della Conferenza.  
 Il funzionario Roberta Scotti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico dell'Ufficio d'Ambito di Pavia e Responsabile del Procedimento, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.

Per il proponente Pavia Acque S.c.a r.l. sono presenti il Direttore Tecnico, Lorenzo Ferrandini, il progettista Gian Maria Callegari, Andrea Monti e Paolo Reali.

Il Presidente informa che si attua la procedura dell'art. 158-bis del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., che prevede la convocazione di apposita Conferenza di servizi nel caso di progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti nei Piani d'Ambito. Tale opera è inserita nella programmazione d'Ambito (ID 329).

Il progetto, di costo pari a 953.759,00 euro, prevede il collettamento dei reflui generati dagli agglomerati di Santa Giuletta (AG01814003) e Santa Giuletta-Montecerresino (AG01814001), attraverso la rete già esistente a Redavalle, e dell'agglomerato di Mezzanino (AG01809201), attraverso la rete già esistente a Albaredo Arnaboldi, all'impianto di Broni (DP01802401).

Le criticità depurative risolte dall'intervento sono relative al sottodimensionamento dell'impianto di depurazione di Mezzanino, di dimensione pari a 600 a.e. e con carico trattato di 1404 a.e., e all'eliminazione di terminali fognari indepurati a Santa Giuletta (complessivamente 4 in cui scaricano più di 800 a.e.), i cui reflui, unitamente a quelli trattati da fosse imhoff, sono conferiti all'impianto di depurazione di Broni, già adeguatamente dimensionato a trattare l'ulteriore carico conferito.

L'intervento prevede, inoltre, in concomitanza con la realizzazione degli scavi per la posa delle nuove fognature, il rifacimento di tratti ammalorati della rete di acquedotto di Santa Giuletta.

Pavia Acque illustra il progetto, la cui gara sarà pubblicata entro il mese di luglio.

Per quanto riguarda S. Giuletta viene superata la programmazione precedente.

Sono presenti interferenze sulla viabilità, che saranno oggetto di specifica valutazione in sede di realizzazione.

La Provincia, Uff. Viabilità comunica che su alcuni tratti stradali (SP 617 e SP 10) dovrà essere ripristinata l'asfaltatura, per l'intera larghezza della corsia interessata dai lavori.

E' presente un parallelismo con il tracciato ferroviario di RFI

Il Presidente dà lettura del parere pervenuto di RFI, allegato al presente verbale e i cui contenuti sono integralmente richiamati (nota RFI-DPR\_DTP\_MLING\A0011\PA\ 2019\0006001 del 15/05/2019).

Pavia Acque si impegna dalle prossime cds a predisporre preventivamente tutta la documentazione necessaria ai fini dell'espressione del parere da parte di RFI.

Per questo intervento non è possibile spostare il tracciato in modo che sia esterno dalla fascia di rispetto di RFI.

Snam comunica parere di massima favorevole alla realizzazione delle opere in oggetto, subordinata alla presentazione di elaborati progettuali che recepiscano le prescrizioni come da lettera prot. Nord/pav/19/074/pig, del 16/05/19, di cui si dà lettura e che si allega al presente verbale.

UO Protezione Civile comunica che valutate le opere in progetto (tav. 8) si segnala che il tratto di nuova fognatura attraversa delle aree del territorio comunale di Mezzanino classificate secondo la componente geologica del vigente PGT comunale in classe di fattibilità 3 “fattibilità con consistenti limitazioni” dovute alla presenza di una “...falda freatica prossima al piano campagna”. A tale proposito, verificato che le quote di posa in opera dei manufatti sono vincolate dai tratti fognari esistenti, in fase di esecuzione delle predette opere, dovranno essere adottati particolari accorgimenti atti ad evitare interferenze con la falda più superficiale (well point, ecc.).

In relazione all'interferenza tra il reticolo idrico superficiale e le opere previste in progetto (attraversamenti e/o occupazione delle fasce di rispetto), si ricorda che eventuali nulla osta idraulici o concessioni dovranno essere acquisiti preventivamente alla realizzazione delle opere medesime.

Pavia Acque comunica che adotterà tutti gli accorgimenti necessari e richiederà i prescritti nulla osta/concessioni.

Pavia Acque ha avviato il procedimento di esproprio per l'imposizione di servitù mediante raccomandata ai singoli proprietari.

Pavia Acque comunica che è arrivata una sola osservazione da parte di un privato, a cui è stato dato seguito senza una modifica significativa al progetto.

Il Presidente legge l'osservazione formulata dal Consigliere dell'ATO Maccabruni, che segnala che sono previste sostituzioni di reti acquedottistiche ammalorate di Santa Giuletta, in cui sono presenti tratti di tubazioni in cemento-amianto e dal progetto non si capiscono i materiali da sostituire; i costi dell'intervento, le modalità operative ed i tempi non potrebbero essere rispettati. Qualora non espressamente già indicato nel progetto, propone di chiedere al progettista una dichiarazione sotto forma di autocertificazione “che non sono presenti materiali in cemento-amianto”.

Il Direttore di Pavia Acque comunica che il solo tratto di posa di nuova rete di acquedotto in sostituzione ad una preesistente condotta in cemento amianto è di circa 50 mt lungo la strada che collega S. Giuletta a Monteceresino; in tale contesto Pavia Acque provvederà alla posa della nuova tubazione senza intaccare l'esistente, salvo collegamenti di testa; qualora dovessero necessitare opere particolari per l'effettuazione in sicurezza di tale attività, le stesse saranno oggetto di specifiche disposizioni operative e di sicurezza, nel rispetto della normativa vigente. Si conferma pertanto che le tempistiche progettuali previste risultano compatibili con quelle di progetto.

Pavia Acque sottolinea il fatto che con la realizzazione delle opere fognarie di progetto, gli utenti più prossimi alla fognatura saranno obbligati all'allaccio secondo le norme regolamentari.

Il Comune di Santa Giuletta esprime apprezzamento per l'intervento e rilascia parere favorevole.

Il Presidente comunica inoltre che, a seguito della convocazione dell'odierna seduta, sono pervenuti gli seguenti contributi/pareri:

Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale Pavia - Area Economica, Affari Generali, Controlli e Demanio, con nota Prot. 8774 del 15/05/2019, allegata al presente verbale, con la quale comunica che non risultano interventi che ricadono sul reticolo principale.

Alle ore 11.30 è presente per il Comune di Mezzanino il Responsabile dell'Ufficio Tecnico arch. Monica Beltrame, alla quale Pavia Acque illustra brevemente le opere in oggetto.





Il Comune di Mezzanino esprime apprezzamento per l'intervento e rilascia parere favorevole.

Il Presidente comunica che l'esito della Cds è subordinato all'acquisizione del parere di RFI per la parte relativa al parallelismo.

A valle della Conferenza di Servizi, il Gestore è tenuto al recepimento delle prescrizioni nel progetto.

L'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito comporterà dichiarazione di pubblica utilità e vincolo preordinato all'esproprio.

I lavori della conferenza si chiudono alle ore 11.40.

Amministrazione/Azienda	Firma
COMUNE DI MEZZANINO	
COMUNE DI SANTA GIULETTA	
PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, GOVERNO DEL TERRITORIO, SERVIZI AI COMUNI E PROGETTI STRATEGICI - U.O. PROTEZIONE CIVILE, RISORSE IDRICHE E DIFESA IDROGEOLOGICA	
PROVINCIA DI PAVIA - SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA, TRASPORTI - U.O. VIABILITA' OLTREPÒ 2	
SNAM RETE GAS S.P.A. - CENTRO DI PAVIA	

Il Proponente Pavia Acque S.c.a.r.l.



Il Presidente della Conferenza

Claudia Fassina



Il Segretario verbalizzante

Roberta Scotti



Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Milano  
S.O. Ingegneria  
Il Responsabile

Ufficio d'Ambito  
c.a. Responsabile Settore Tecnico  
Roberta Scotti  
Piazza Petrarca,4  
27100 Pavia (PV)  
Pec:protocollo@pec.atopavia.it

Milano,

**Oggetto:** Convocazione Conferenza Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art.14-bis della legge 241/90 s.m.i.- Progetto definitivo "Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di AG01802401 (Broni), Ag01814001 (Santa Giuletta-Monteceresino), AG01814003 (Santa Giuletta), AG01809201 (Mezzanino), presentato da Pavia acque il 27/09/2018

Con nota prot Prot.N.0001197/2019 codesto Comune ha convocato un'apposita Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza, da parte degli Enti interessati, in merito alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

Dall'esame della comunicazione inerente all'intervento in oggetto e in ottemperanza ai termini ed articoli di Legge 241/1990, emerge che lo stesso prevede, l'adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di AG01802401 (Broni), Ag01814001 (Santa Giuletta-Monteceresino), AG01814003 (Santa Giuletta), AG01809201 (Mezzanino), presentato da Pavia acque il 27/09/2018. Tale progetto prevede un nuovo parallelismo alla linea ferroviaria sito nel Comune di Santa Giuletta

### PREMESSO CHE

La fascia di rispetto ferroviaria è posta a tutela della regolarità e sicurezza dell'esercizio ferroviario attuale o futuro e della pubblica incolumità. Il vincolo di inedificabilità in essa presente è determinato da ragioni di sicurezza e può essere derogato, quando la situazione concreta lo consenta, su autorizzazione degli uffici ferroviari preposti alla tutela del vincolo stesso.

La Deroga alle distanze secondo Art.58 del DPR 753/1980 prevede che chiunque costruisce una strada, [...] o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, [...], o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva

Daniela Pellegatta  
Tel. 02.63715707 cell. 3138016140 e-mail d.pellegatta@rfi.it  
Via F. Breda, 28 - 20126 MILANO  
Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana - Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane  
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di  
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del  
cod. civ. e del D.Jgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Cap. Soc. euro 31.328.425.067,00  
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma  
Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758300





autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Si ricorda che il relativo procedimento istruttorio, non può essere ricondotto all'interno del procedimento amministrativo della Conferenza dei Servizi, promossa ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/1990 e s.m.i., ma deve essere avviato da questa Struttura in ossequio alle disposizioni regolamentari emanate da RFI.

Si ricorda inoltre che per quanto concerne la fascia di rispetto di cui DPR 753/80, trattandosi di questioni rilevanti per la pubblica sicurezza, il termine di conclusione della conferenza di servizi va fissato in **novanta giorni** (Art.14-bis comma 2 lettera c; Art. 14-ter comma 2).

#### SI RILEVA

Che nella lettera di indizione della presente conferenza di Servizi RFI per poter esprimere definitivamente ed in modo univoco e vincolante la propria posizione, deve poter avviare specifico iter autorizzativo, e per farlo occorre che negli elaborati progettuali debba risultare correttamente individuato il binario a cui riferire la fascia di vincolo e le sue relative distanze.

Si ricorda che data odierna Questa Struttura non rileva nei suoi registri alcuna Deroga od autorizzazione rilasciata, in mancanza di queste ultime ogni intervento in contrasto con il DPR 753/80 deve essere inteso come VIETATO e quindi DINIEGATO dalla conferenza di servizi in questione. Questa Struttura sarà in grado di procedere con l'istanza opportuna ai sensi delle Leggi sopra richiamate una volta ricevuta l'istanza correttamente presentata (si allega modulistica completa per le richieste di Deroga).

Questa Struttura specifica che qualora le Determinazioni comunicate dovessero essere disattese, procederà con l'annullamento del provvedimento così come previsto dall'Art. 21-nonies della Legge 241/90.

Certi della Vs Collaborazione, in attesa dell'invio della documentazione richiesta, si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si inviano cordiali saluti

Gabriele SPIROLI  


**Autorizzazioni in Deroga art. 58 DPR 753/80**  
**Informativa sulla protezione dei dati personali**  
(Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. prima di acquisire i Suoi dati personali per la gestione direttiva ed operativa del Patrimonio Immobiliare, la invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.



### **I. Titolare del Trattamento e DPO**

*In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti*

- Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. **Titolare del trattamento**, rappresentata dall'Amministratore Delegato è contattabile all'indirizzo mail [titolaretrattamento@rfi.it](mailto:titolaretrattamento@rfi.it) con sede legale in P.zza della Croce Rossa n. 1- 00161 Roma
- Il **Data Protection Officer** è contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@rfi.it](mailto:protezionedati@rfi.it).



### **II. Tipologie di dati personali**

*In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo*

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

#### **Dati personali acquisiti direttamente dall'interessato:**

- **Comuni:** dati anagrafici (nome, cognome, indirizzo, data di nascita/morte, cittadinanza, stato civile, Professione), codice di identificazione fiscale (di dipendenti e/o clienti), identificativi documento identità (numero patente/CI/passaporto), dati di contatto (e-mail, contatti telefonici), coordinate bancarie, codice identificazione personale (CID).



### **III. Finalità del Trattamento**

*In questa sezione le indichiamo perché le chiediamo i suoi dati*

I dati che chiediamo di fornire in modalità cartacea/informatica vengono raccolti per garantire lo svolgimento dell'istruttoria relativa all'istanza di autorizzazione in deroga presentata.

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle suddette finalità ha natura "obbligatoria" e un suo eventuale rifiuto comporterà l'archiviazione della pratica.



### **IV. I soggetti destinatari dei dati**

*In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati*

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti saranno trattati dai seguenti soggetti:

- **Ambito riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana**

I suoi dati personali saranno resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della società, ne abbiano necessità per la mansione svolta o per la posizione gerarchica ricoperta. Tali soggetti, saranno opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o di effettuare trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Inoltre, i dati possono essere utilizzati dalle seguenti categorie di soggetti che svolgono attività strumentali per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.

- **Società del medesimo Gruppo:** FS Italiane S.p.A., Ferservizi S.p.A. – FS Sistemi Urbani S.r.l., Trenitalia S.p.A., Mercitalia Logistic S.p.A.

Queste aziende agiscono in qualità di **Responsabili del Trattamento**, per conto Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ed hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati.

- **Ambito non riconducibile a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**

Comuni, Associazioni ed Enti.

L'elenco aggiornato dei soggetti destinatari dei dati è disponibile richiedendolo all'indirizzo mail [privacy-dtp-mi@rfi.it](mailto:privacy-dtp-mi@rfi.it)



#### V. Diffusione dei dati

*In questa sezione le garantiamo che i suoi dati non saranno diffusi*

---

I suoi dati personali non saranno mai pubblicati, esposti o messi a disposizione/consultazione di soggetti indeterminati.



#### VI. Conservazione dei dati

*In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati*

---

I dati personali che ci ha fornito saranno conservati a tempo indeterminato.



#### VII. Diritti degli Interessati

*In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo*

---

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei suoi dati personali, ha diritto di chiedere a Rete Ferroviaria Italiana l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi **diritti** a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. contattabile all'indirizzo mail [privacy-dtp-mi@rfi.it](mailto:privacy-dtp-mi@rfi.it) ovvero rivolgendosi al **Data Protection Officer** contattabile all'indirizzo mail [protezionedati@rfi.it](mailto:protezionedati@rfi.it).

Direzione Produzione  
Direzione Territoriale Produzione Milano  
S.O. Ingegneria  
Reparto PEA

## **RICHIESTA DI DEROGA AI SENSI DELL'ART.58 DEL D.P.R. 11 LUGLIO 1980 n°753**

### **INDIRIZZO:**

RFI S.p.A.  
D.T.P. MILANO  
S.O. INGEGNERIA  
Rep. P.E.A.  
Via E. BREDA, 28  
20126 – M I L A N O

### **PREMESSE:**

- ▶ La diversa specificità delle pratiche, non è possibile determinare alcuna tempistica.
- ▶ Di norma entro 20gg dalla data di ricezione dell'istanza, verrà formulata una richiesta di integrazioni specifica alla pratica.
- ▶ Il richiedente dovrà essere l'ente o la pubblica amministrazione che intende realizzare l'opera o che ad essa sarà data in gestione.
- ▶ Si preferisce l'uso di formati UNI ISO (A0, A1, A2, A3), avendo cura di ridurre al minimo il numero di tavole totali; si preferiscono fermi di tipo meccanico, onde facilitare scansioni e riproduzioni, qualora si rendessero necessarie.
- ▶ E' necessario dedicare uno spazio vuoto 10x5cm per apposizione timbro, sul frontespizio della tavola.
- ▶ Nel caso la pratica necessiti di integrazioni o sia incompleta, sarà da considerarsi sospesa. Di norma tale sospensione potrà durare massimo 1 anno; dopodiché RFI considererà la richiesta evasa e archiviata con esito negativo, frutto della perdita di interesse da parte della Proprietà.
- ▶ Si precisa inoltre che si riceve solo su appuntamento, da fissarsi preventivamente in base alla disponibilità dei nostri tecnici.
- ▶ **Tutte le distanze planimetriche dovranno risultare ortogonali al binario e riferite al lembo interno della piú vicina rotaia, altimetricamente riferite al piano del ferro (estremo superiore del fungo della rotaia).**



## SPESE ISTRUTTORIA PRATICA:

Per le spese di istruttoria va versato l'importo **non rimborsabile** di € 250,00 (Euro Duecentocinquanta/00) comprensivo di I.V.A. Per i soggetti in regime di Split Payment l'importo da versare è pari a € 204,92. I soggetti non P.A. sono tenuti a produrre documentazione comprovante il regime di split.

Il versamento deve essere effettuato esclusivamente dal titolare della Domanda di Deroga, mediante Bonifico Bancario come sotto riportato.

**A FAVORE DI:** Rete Ferroviaria Italiana S.P.A. – UNICREDIT

**IBAN:** IT 56 Z 02008 05351 000500083566

**Causale:** ACCONTO DEROGHE 753/80 – DTPMI - (nominativo richiedente)

Effettuato il bonifico delle spese di istruttoria, compilare l'allegato file "Scheda dati fiscali e anagrafici" e inviare scansione della scheda e della ricevuta di bonifico all'indirizzo di posta elettronica [m.calderoni@rfi.it](mailto:m.calderoni@rfi.it).

## ULTERIORI SPESE DERIVANTI DALL'ESAME DELLA ISTANZA:

Se all'esame della pratica risultassero costi aggiuntivi, saranno comunicati al Richiedente gli importi da versare con le modalità su citate, aggiornando la causale come sotto riportato; avendo poi cura di trasmettere nuovamente la "scheda dati fiscali e anagrafici" unita all'evidenza di pagamento.

**Causale:** SALDO DEROGHE 753/80 – DTPMI - (nominativo richiedente).

## ALLEGATI ALLA RICHIESTA DI DEROGA:

La richiesta dovrà essere accompagnata da una Lettera di Domanda che dovrà contenere specificatamente le seguenti indicazioni:

- **Formale richiesta di Deroga**, specifica e limitata alla riduzione delle distanze vietate (si citino i relativi articoli del DPR 753/80 per le quali, le stesse opere risultano vietate) per quanto previsto dall'Art. 58
- Generalità complete del richiedente;
- **Oggetto dell'intervento;**
- Distanza minima delle costruzioni dal lembo interno della più vicina rotaia;
- Linea ferroviaria con le progressive chilometriche del tratto di linea interessato dall'intervento (le progressive chilometriche, quando non altrimenti desumibili, possono essere richieste al Dirigente dell'Unità Manutentiva di giurisdizione, rivolgendosi alla Stazione più vicina);

>A seguire:

- 1.** n° 1 copie della Scheda Tecnica compilata in ogni parte possibile (*file allegato*);
- 2.** n° 1 copie delle tavole del progetto completo di:
  - Piante (stato di fatto, progetto e disegno comparativo);
  - Prospetto lato ferrovia (stato di fatto, progetto e disegno comparativo);
  - Sezioni quotate estese fino al binario più lontano, perpendicolari rispetto al binario (stato di fatto, progetto e disegno comparativo);

**[Tutte le tavole dovranno essere firmate da tecnico e richiedente]**
- 3.** n° 1 copie di una planimetria in cui compaiano:
  - Posizione dell'arredo verde (siepi, alberi d'alto fusto, ecc.);
  - **Posizione di tutte le tubazioni del gas metano e delle centrali termiche**



Tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (file allegato) andrà dichiarato:  
“Si dichiara che dalla data gg/mm/aaaa è presente una tubazione di gas metano alla più vicina distanza di m xxx” (completare testo sottolineato  
“Si dichiara che nella fascia di 20m non sono presenti tubazioni di gas metano”

- **Fabbricati vicini;**
- **Impianti ferroviari (pali T.E., impianti di segnalamento, canalette portacavi, caselli ferroviari, plinti, opere d'arte ecc...);**
- **Posizione dei confini;**
- Posizione di ogni deposito materiale (in particolar modo bombole di gas);
- Posizione dei parcheggi, percorsi di veicoli e tipologia dei veicoli che transitano;
- Indicazione dell'area di intervento;
- **Indicazione di due fasce, una a 20 m e una a 30m, misurate dal lembo interno della più vicina rotaia;**
- Indicazione della posizione e direzione dei corpi illuminanti in cui si evidenzia che non vengano indirizzate luci verso la sede ferroviaria;
- Indicazione della modalità dello smaltimento delle acque piovane, avendo cura di dimostrare che non vengano scaricate sulla proprietà ferroviaria; che non vengano utilizzati, stante il relativo divieto, fossi di proprietà di RFI S.p.A.
- Estratto satellitare dell'opera oggetto di Deroga e dei dintorni.

**[Tutte le tavole dovranno essere firmate da tecnico e richiedente]**

- 4. n° 1** copia di Tavola del Layout di Cantiere (con particolare attenzione a gru e mezzi d'opera pesanti) dove il progettista avrà cura di rappresentare tutte le lavorazioni che potrebbero influire sull'esercizio ferroviario (spostamento carichi, sbancamenti, aree di manovra etc.).
- 5. n° 1** copia di Relazione Tecnica Illustrativa in cui si descrivano le opere e le loro lavorazioni, ed in cui si dimostri che la scelta di realizzare “Manufatti” in fregio alla linea ferroviaria, sia inevitabile e che quindi non siano valide altre alternative a tale realizzazione oppure, nel caso in cui ve ne fossero, si descriva la motivazione a perseguire tale scelta.
- 6. n° 1** copia di **dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.**
- 7. n° 1** copia di assenso di tutti i proprietari oppure titolo che comprovi la legittimità di operare su proprietà altrui; qualora il richiedente non sia il medesimo proprietario delle aree oggetto di intervento.
- 8. n° 1** copie dell'Estratto di Mappa Catastale con evidenziate le opere per le quali si richiede la Deroga.
- 9. n° 1** copie di documentazione fotografica dello stato dei luoghi dalla quale si possa rilevare l'area d'intervento, gli impianti ferroviari, i manufatti ricadenti nella Richiesta di Deroga.
- 10. n° 1** Certificazione del titolo di Proprietà;
- 11. n° 1** copia della avvenuta comunicazione dei dati fiscali (email spedita) unita all'evidenza dell'avvenuto pagamento
- 12. n° 1** copia consenso al trattamento dei dati personali (*file allegato alla informativa trattamento dati*), per ogni soggetto interessato secondo quanto previsto da GDPR e normativa sulla Privacy.



## CONTATTI:

### **RESPONSABILE DI REPARTO**

CLAUDIO RICOTTI

*mail. c.ricotti@rfi.it*

### **LINEE NORD E NODO**

ELEONORA MASIELLO

*mail. e.masiello@rfi.it*

*tel. 0263715088*

### **LINEE SUD – CONFERENZE DI SERVIZI**

FRANCESCO MANGILI

*mail. f.mangili@rfi.it*

*cell. 3138002240*

## ALLEGATI A QUESTA DOCUMENTAZIONE:

- Titolo Terzo del D.P.R. n°753/80;
- Scheda dati fiscali e anagrafici;
- Scheda tecnica;
- Informativa privacy e consenso trattamento dati;

agenti della forza pubblica nonché agli addetti alla sorveglianza in ambito ferroviario.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da lire 150.000 a L. 450.000.

**Art. 34.** — La consegna, la spedizione ed il ritiro delle merci devono essere effettuati nell'osservanza delle modalità stabilite dalle aziende esercenti e dalle leggi o disposizioni emanate per determinate merci.

L'utente è responsabile di tutti gli eventuali danni derivanti dalla mancata, inesatta o incompleta osservanza delle modalità di cui al comma precedente.

**Art. 35.** — Le merci pericolose e nocive, definite tali dalle norme in vigore, devono essere presentate al trasporto nell'osservanza e con i limiti di quanto stabilito dalle disposizioni emanate per le singole merci.

L'inesatta o incompleta dichiarazione della natura delle merci di cui al comma precedente, ovvero l'omessa denuncia del loro trasporto o deposito, è punita con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 o con l'arresto fino a due mesi, oltre il pagamento delle tasse e soprattasse stabilite, e sempreché il fatto non costituisca reato più grave.

**Titolo III**  
**DISCIPLINA DELLE SEPARAZIONI DELLE PROPRIETÀ**  
**LATERALI DALLA SEDE FERROVIARIA E DI ALTRI**  
**SERVIZI DI TRASPORTO, DELLE SERVITÙ**  
**E DELL'ATTIVITÀ DI TERZI IN PROSSIMITÀ**  
**DELLA SEDE FERROVIARIA AI FINI DELLA TUTELA**  
**DELLA SICUREZZA DELL'ESERCIZIO**

**Art. 36.** — Le ferrovie in sede propria sono separate dalle proprietà laterali e dalle strade con siepi, muri o altro tipo di recinzione stabile ove, a giudizio delle aziende esercenti, sia ritenuto necessario ai fini della sicurezza dell'esercizio.

Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza dell'esercizio, la recinzione di tratti di linea.

Per i servizi di pubblico trasporto caratterizzati da veicoli che circolano sospesi a funi, travate od altre strutture le recinzioni di cui al primo comma o comunque idonee opere di protezione devono essere realizzate quando i fianchi minimi laterali od inferiori rispetto a qualunque ostacolo sono minori dei minimi stabiliti.

Le chiusure sono stabilite nell'esclusivo interesse delle ferrovie e degli altri servizi di pubblico trasporto e nessuna opposizione o pretesa potrà essere avanzata dai terzi in dipendenza della messa in opera di recinzioni da parte delle aziende esercenti.

Le norme di cui al presente titolo III, salvo quelle di cui all'art. 38, non si applicano ai servizi di pubblico trasporto laddove questi utilizzino sedi in comune con strade ed altre aree pubbliche.

**Art. 37.** — È proibito fare opere e costituire depositi o cumuli anche temporanei sulle aree di proprietà ferroviaria senza espresa autorizzazione delle aziende esercenti.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 300.000.

Le aziende esercenti possono procedere alla rimozione delle opere, dei depositi e dei cumuli. Le spese sostenute sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio

decreto 14 aprile 1910, n. 639 ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 38.** — Chiunque arrechi danni e guasti agli impianti ed ai mezzi di esercizio delle ferrovie senza pregiudizio per la sicurezza dell'esercizio è soggetto alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Quando i fatti di cui al primo comma siano tali da pregiudicare la sicurezza dell'esercizio, quando vengano poste cose sulle rotaie, piste, corsie, vie di corsa o vicino ad esse, o quando vengano lasciati oggetti contro treni e veicoli o imitati i segnali, si applica a carico dei trasgressori l'ammenda da L. 50.000 a L. 500.000 o l'arresto fino a due mesi.

**Art. 39.** — È vietato installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla ferrovia, che a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolare l'esatta valutazione.

Le sorgenti luminose, per le quali i predetti organi tecnici dichiarino, in qualunque momento, la necessità di rimozione, devono essere eliminate entro sessanta giorni dalla notizia della comunicazione, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità. Destinatari della notifica possono essere indifferentemente gli utenti delle sorgenti, i proprietari degli immobili sui quali sono state collocate e i diretti installatori che sono tenuti in solido a provvedere alla rimozione.

I trasgressori alla disposizione di cui al comma precedente sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Indipendentemente dalla sanzione, decorsi inutilmente i termini stabiliti nel secondo comma, la rimozione viene disposta con ordinanza del prefetto competente per territorio e le spese sostenute per la rimozione sono poste a carico dei trasgressori stessi ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Se le sorgenti luminose in questione sono situate su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione o quali segnali luminosi di circolazione, prima di provvedere a diffide, devono essere presi accordi in merito con l'amministrazione cui la strada appartiene.

**Art. 40.** — Nei casi di nuovi insediamenti abitativi o industriali adiacenti alle ferrovie è fatto obbligo ai proprietari di provvedere, ai fini della sicurezza pubblica e dell'esercizio ferroviario, alla preventiva idonea recinzione dei terreni stessi in prossimità della sede ferroviaria.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dalla sanzione, in caso di mancata osservanza della disposizione di cui al primo comma, le aziende esercenti potranno provvedere esse stesse alla recinzione. Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 41.** — In vicinanza delle ferrovie è vietato far pascolare bestiame non custodito in modo idoneo ad impedire l'entrata nella sede ferroviaria.

I trasgressori, salvo che non sia applicabile il successivo art. 42, sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 60.000.

Nel caso di effettiva introduzione del bestiame nella sede ferroviaria i trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 42.** — Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti norme, coloro che esercitano sui fondi adiacenti alle ferrovie attività di pascolo, di allevamento o di riproduzione di bovini, equini, cervi, cinghiali o comunque di animali di grossa taglia, devono apporre, lungo il tratto di terreno avente la detta destinazione, in prossimità della sede ferroviaria, recinzioni stabili e permanenti, idonee ad impedire che il bestiame si introduca nella sede stessa.

Identico obbligo sussiste per coloro che esercitano riserve di caccia e bandite con cervi, cinghiali o altri animali di grossa taglia, poste in vicinanza di ferrovie.

L'obbligo suddetto sussiste pure per coloro che esercitano le attività di cui ai commi precedenti su fondi non direttamente confinanti con la sede ferroviaria per i quali sia stata fatta motivata richiesta in merito dall'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dal competente ufficio della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione. In tal caso il termine di cui al primo comma decorre dalla data di notificazione della richiesta.

Le recinzioni devono rispondere a requisiti tecnici di sicurezza ampiamente cautelativi, avuto riguardo allo stato dei luoghi ed alla specie di bestiame.

Qualora, entro il termine suindicato, non si ottemperi alle disposizioni di cui ai commi precedenti, entro il termine stesso deve cessare l'utilizzazione dei fondi per le attività previste dal presente articolo. I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Alla stessa sanzione è assoggettato chiunque dopo l'entrata in vigore delle presenti norme inizi l'esercizio delle predette attività senza avere provveduto alle idonee recinzioni.

Le norme di cui al presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 43.** — Indipendentemente dalla sanzione prevista al precedente art. 42, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stabilite con lo stesso articolo, le aziende esercenti potranno eseguire i lavori necessari per impedire l'introduzione del bestiame nella sede ferroviaria.

Le spese sostenute saranno poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

**Art. 44.** — È vietato porre impedimenti al libero scolo delle acque nei fossi laterali alle linee ferroviarie come pure è vietato impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano dalle linee stesse sui terreni circostanti.

È vietato scaricare nei fossi laterali o immettere in essi acque di qualunque natura salvo concessione dell'azienda esercente.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

**Art. 45.** — I proprietari e gli utenti di canali artificiali esistenti lateralmente alla sede ferroviaria debbono impedire che le acque si espandano sulla sede stessa o comunque le arrechino danno.

È vietato irrigare i terreni laterali alle linee ferroviarie senza le precauzioni atte ad evitare danni alle linee stesse.

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 60.000.

**Art. 46.** — È fatto obbligo ai proprietari dei fondi laterali alle linee ferroviarie di mantenere inalterate le ripe dei fondi stessi in modo da impedire lo scoscendimento del terreno sulla sede ferroviaria e sui fossi laterali. Qualora non siano in grado di ottemperare a tale obbligo, i proprietari medesimi possono cedere a titolo gratuito la proprietà delle ripe alle aziende esercenti che sono tenute ad acquisirle.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 150.000 a L. 450.000.

Gli uffici lavori compartimentali della F.S. ed i competenti uffici della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, potranno porre divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi laterali alle linee, rispettivamente delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, quando ciò possa comportare pericolo alla sicurezza della sede ferroviaria per caduta di valanghe o frane.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000 con l'arresto fino a due mesi.

**Art. 47.** — I fabbricati e le opere di qualunque genere esistenti lungo le ferrovie debbono essere mantenuti in condizioni tali da non compromettere la sicurezza dell'esercizio.

I fabbricati e le opere che, a giudizio dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possono compromettere la sicurezza dell'esercizio debbono essere demoliti o adeguatamente riparati entro centottanta giorni dalla notifica della comunicazione ai proprietari, salvo i termini più brevi che potranno di volta in volta essere stabiliti nei casi di particolare pericolosità.

I trasgressori sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 900.000.

Indipendentemente dall'ammenda, decorsi inutilmente i termini stabiliti del secondo comma, la demolizione viene disposta con l'ordinanza del prefetto competente per territorio. Le spese sostenute per la demolizione sono poste a carico dei trasgressori ed eventualmente recuperate dalle aziende esercenti mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (0), ovvero delle norme in materia di riscossione coattiva contenute nel codice di procedura civile.

Nelle zone asservite ad elettrodotti di proprietà delle aziende esercenti ferrovie, per i fabbricati e le opere di qualunque genere costruiti o iniziati senza il consenso delle aziende stesse e la cui presenza, a giudizio delle medesime, venga a creare situazioni di pericolo, il prefetto competente per territorio, su istanza dell'ufficio impianti elettrici compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del direttore o del responsabile dell'esercizio, per le ferrovie in concessione, al fine di evitare interruzioni di pubblico servizio, dichiara con ordinanza la loro immediata inagibilità e dispone di conseguenza. Restano fermi tutti gli altri poteri di intervento previsti dalle vigenti leggi.

**Art. 48.** — È vietato fare duoco alle stoppie o accendere co-

munque fuochi in vicinanza delle linee ferroviarie senza adottare tutte le cautele necessarie a difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.

Sotto le linee dei servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36 l'accensione dei fuochi è comunque subordinata ad intese con le aziende esercenti, le quali determinano i periodi in cui è consentita l'accensione e le cautele necessarie.

I trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

**Art. 49.** — Lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

La norma di cui al comma precedente si applica solo alle ferrovie con esclusione degli altri servizi di pubblico trasporto assimilabili ai sensi del terzo comma dell'art. 1.

**Art. 50.** — Il divieto di cui al precedente art. 49 decorre dall'entrata in vigore delle presenti norme, per le linee ferroviarie esistenti e per quelle il cui progetto sia stato già approvato, e dalla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'avvenuta approvazione, per le ferrovie il cui progetto sia approvato successivamente all'entrata in vigore delle norme stesse, e si applica a tutti gli edifici e manufatti i cui progetti non siano stati approvati in via definitiva dai competenti organi alle date suddette.

I comuni non possono comunque rilasciare concessioni di costruzione entro la fascia di rispetto di cui al precedente art. 49 del momento della comunicazione agli stessi dei progetti di massima relativi alla costruzione di nuove linee ferroviarie, quando detti progetti, a norma dell'art. 81 del decreto del presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1), non siano difforni dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi.

**Art. 51.** — Lungo i tracciati delle tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette costruzioni non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

A richiesta del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, la detta distanza deve essere accresciuta in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo si applicano anche ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36, intendendosi le distanze riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

**Art. 52.** — Lungo i tracciati delle ferrovie è vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati.

Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50.

Gli alberi per i quali è previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezza massima raggiungibile aumentata di metri due.

Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze devono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei.

Le norme del presente articolo non si applicano ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 53.** — Nei terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi escavazione o canale deve essere effettuato ad una distanza tale che, in relazione alla natura dei terreni interessati, non arrechi pregiudizio alla sede o alle opere ferroviarie.

La distanza del ciglio più vicino dell'escavazione o canale non deve comunque essere inferiore alla sua profondità partendo dal ciglio più esterno del fosso laterale o dalla cunetta, ove questi esistano, oppure dal ciglio degli sterri se la ferrovia è in trincea oppure dal piede della scarpata se la ferrovia è in rilevato.

Tale distanza non potrà mai essere minore di tre metri anche se l'escavazione del terreno sia meno profonda.

**Art. 54.** — Lungo le linee ferroviarie fuori dai centri abitati è vietato costruire fornaci, fucine e fonderie ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

**Art. 55.** — I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.

La disposizione del presente articolo non si applica ai servizi di pubblico trasporto di cui al terzo comma dell'art. 36.

**Art. 56.** — Sui terreni adiacenti alle linee ferroviarie qualsiasi deposito di pietre o di altro materiale deve essere effettuato ad una distanza tale da non arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Tale distanza non deve essere comunque minore di metri sei, da misurarsi in proiezione orizzontale, dalla più vicina rotaia e metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati quando detti depositi si elevino al di sopra del livello della rotaia.

La distanza di cui al comma precedente è aumentata a metri venti nel caso che il deposito sia costituito da materiali combustibili.

Per i servizi di pubblico trasporto indicati al terzo comma dell'art. 36 le distanze di cui ai precedenti commi si intendono riferite al massimo ingombro laterale degli organi, sia fissi che mobili, della linea e dei veicoli.

**Art. 57.** — In vicinanza della ferrovia è vietato depositare materie pericolose o insalubri o costruire opere per la loro conduzione ad una distanza tale che, a giudizio dei competenti organi tecnici delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e della M.C.T.C.,

su segnalazione delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, possano arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

**Art. 58.** — Chiunque costruisce una strada, un canale o un condotto d'acqua, un elettrodotto, gasdotto, oleodotto o qualunque altra opera di pubblica utilità che debba attraversare impianti ferroviari, compresi gli elettrodotti, o svolgersi ad una distanza che possa creare interferenze, soggezioni o limitazioni all'esercizio ferroviario deve ottenere la preventiva autorizzazione dell'azienda esercente che potrà condizionarla alla realizzazione di tutte le varianti ai piani costruttivi che riterrà necessarie per garantire la sicurezza delle opere e degli impianti e la regolarità dell'esercizio ferroviario.

Per le ferrovie in concessione l'autorizzazione di cui al comma precedente è subordinata al nulla osta del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi delle regioni, previo assenso ai fini della sicurezza da parte del competente ufficio della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse.

**Art. 59.** — L'esecuzione, lungo le linee ferroviarie, di scavi e perforazioni per estrazione di sostanze minerali a distanza minore di cinquanta metri dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale, è subordinata al nulla osta dell'ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e del competente ufficio della M.C.T.C., sentite le aziende esercenti, per le ferrovie in concessione.

Le autorizzazioni di cui agli articoli 62, 63 e 104 del decreto del presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (4), concernente le norme di polizia delle miniere e delle cave, potranno essere concesse previo rilascio del nulla osta di cui al comma precedente.

**Art. 60.** — Quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dagli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, e dai competenti uffici della M.C.T.C., per le ferrovie in concessione, riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I competenti uffici della M.C.T.C., prima di autorizzare le richieste riduzioni delle distanze legali prescritte, danno, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni.

Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

**Art. 61.** — Per tutte le situazioni esistenti non conformi, alla data di entrata in vigore delle presenti norme alle disposizioni dei precedenti articoli 49, 51, 52, 53, 54, 55 e 56, gli uffici lavori compartimentali delle F.S., per le ferrovie dello Stato, ed i competenti uffici della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia ritenuto necessario per la sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità purché si tratti di opere eseguite non in violazione alle preesistenti disposizioni di legge in materia di distanze legali.

(4) Sta in T 10.0.

Nel caso di costruzione di nuove linee, per le opere preesistenti non conformi alle disposizioni degli articoli richiamati al precedente primo comma, gli organi di cui allo stesso primo comma potranno richiedere l'adeguamento alle disposizioni stesse quando ciò sia necessario alla sicurezza dell'esercizio.

In tale caso è dovuta un'indennità da determinarsi in base alle leggi sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le opere eseguite precedentemente alla data di pubblicazione sul foglio degli annunci legali delle singole prefetture competenti per territorio dell'avviso dell'approvazione del progetto.

**Art. 62.** — Le disposizioni di cui agli articoli da 49 al 56 non sono applicabili alle aziende esercenti le ferrovie le quali potranno pertanto realizzare, nel rispetto della sicurezza dell'esercizio e opere necessarie alle proprie esigenze, previa autorizzazione da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per le ferrovie in concessione.

**Art. 63.** — I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli 49 e 51 sono puniti con l'ammenda da L. 300.000 a L. 90.000.

I trasgressori alle norme sulle distanze di cui agli articoli dal 52 al 57 sono soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000.

Sono pure soggetti alla sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 90.000 coloro che esercitano le attività di cui agli articoli 58 e 59 senza le autorizzazioni o i nullaosta prescritti.

#### Titolo IV

#### SISTEMA DI PROTEZIONE DEGLI ATTRAVERSAMENTI DEI PASSAGGI A LIVELLO E PRESCRIZIONI PER GLI UTENTI

**Art. 64.** — I passaggi a livello delle strade pubbliche o private per l'attraversamento delle ferrovie possono essere:

a) del tipo con barriere o semi-barriere, manovrate sul posto, a distanza o automaticamente intendendosi compresi nel termine di barriere le sbarre, i cancelli ed altri dispositivi di chiusura equivalenti;

b) del tipo senza barriere, provvisti o meno di segnalazione luminosa o acustica verso la strada ed a comando automatico.

Spetta alle aziende esercenti le ferrovie stabilire il tipo di impianto per ogni attraversamento. Per le ferrovie in concessione, i competenti uffici della M.C.T.C. possono sempre disporre, per motivi di sicurezza, l'installazione dei dispositivi di protezione di cui al comma precedente a passaggi a livello senza barriere.

Per quanto riguarda le segnalazioni stradali di «passaggio a livello», la visibilità della linea ferrata per i passaggi a livello senza barriere nonché il funzionamento automatico dei dispositivi di segnalazione e di protezione dei passaggi a livello con semi-barriere e di quelli senza barriere provvisti di segnalazione luminosa e acustica, si applicano le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.

Per i passaggi a livello con barriere manovrate in correlazione con l'effettiva marcia dei treni, la chiusura delle barriere stesse, prima del passaggio di ogni convoglio, deve essere assicurata dall'azienda esercente, con appositi dispositivi o con idonei sistemi di esercizio.

Negli altri casi in cui non sia stabilita la suddetta correlazione le barriere devono essere chiuse almeno cinque minuti prima dell'orario di transito del treno.

**SCHEDA DATI FISCALI E ANAGRAFICI PER  
EMISSIONE FATTURA CORRISPONDENTE  
ALL'IMPORTO VERSATO PER LE SPESE DI  
ISTRUTTORIA PRATICA (ART.60D.P.R.753/80)**

*Spett.le*  
RFI S.P.A.  
DTP - MILANO  
AMMINISTRAZIONE  
BUDGET E CONTROLLO  
Mail : [m.calderoni@rfi.it](mailto:m.calderoni@rfi.it)

**DATI DI CHI HA EFFETTUATO IL VERSAMENTO:**

COGNOME..... NOME.....

OPPURE

RAGIONE SOCIALE.....

COMUNE..... C.A.P. ....

VIA.....

TEL. .... FAX.....

C.F. ....

P.I. ....

SDI. ....

*(in alternativa allo SDI)* PEC .....

OGGETTO DELLA RICHIESTA: .....

LINEA FERROVIARIA.....PROGRESSIVA KM.....

....., li.../.../..... FIRMA.....

**ALLEGATI:**

- COPIA DEL BONIFICO EMESSO DALL'ISTITUTO BANCARIO CORREDATO DEL NUMERO DI CRO
- DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE REGIME SPLIT (ESCLUSE P.A.)

La presente comunicazione, **compilata in tutte le sue parti**, deve essere trasmessa alla struttura in indirizzo, VIA MAIL o per posta ordinaria, unitamente alla copia del bonifico bancario, **entro e non oltre 5** giorni dalla data dell'avvenuto versamento delle spese d'istruttoria pratica.

**NB** La mancata trasmissione della presente comunicazione nei tempi indicati non consentirà di rispettare i termini per gli adempimenti di cui alla legge n° 633/72 e successive modificazioni. L'importo versato non sarà restituito e non si darà corso all'istruttoria della pratica in argomento.

# SCHEDA TECNICA



**RICHIEDENTE:** \_\_\_\_\_

COMUNE: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_

VIA e N°: \_\_\_\_\_ CAP: \_\_\_\_\_

RIFERIMENTO E-MAIL: \_\_\_\_\_

RIFERIMENTO TELEFONICO: \_\_\_\_\_

RIFERIMENTO PEC: \_\_\_\_\_

**PARTICOLARI INDICAZIONI**

Portata Idraulica: \_\_\_\_\_

Fluidi in pressione si/no: \_\_\_\_\_

Proprietà in cui si realizza l'opera: \_\_\_\_\_

Esistente/nuova realizzazione: \_\_\_\_\_

Veicoli transitanti sull'opera: \_\_\_\_\_

INDICARE IN "RICHIEDENTE", IL NOMINATIVO E I RECAPITI DEL DESTINATARIO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE RACCOMANDATA

**DATI OGGETTO DELLA DEROGA**

COMUNE: \_\_\_\_\_ PROVINCIA: \_\_\_\_\_

LINEA: \_\_\_\_\_

PROGRESSIVA: \_\_\_\_\_

INDIRIZZO: \_\_\_\_\_

MAPPALE: \_\_\_\_\_ FOGLIO: \_\_\_\_\_

ACCESSO: \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE D'USO: \_\_\_\_\_

ALTEZZA FUORI TERRA: \_\_\_\_\_

PROFONDITA INTERRATO: \_\_\_\_\_

DESTINAZIONE FABBRICATO: \_\_\_\_\_

PROPRIETÀ OVE CONFLUISCONO LE ACQUE: \_\_\_\_\_

ILLUMINAZIONE PREVISTA: \_\_\_\_\_

ALTEZZA RECINZIONE: \_\_\_\_\_

PRESENZA DI RECINZIONE SU CONFINE DI PROPRIETÀ FERROVIARIA:  SI  NO

BARRARE SI OPPURE NO; IN PRESENZA DI PIU' MAPPALI INDICARE IL PRINCIPALE

**DISTANZE MINIME E DISLIVELLI**

DISTANZA MINIMA DAL MANUFATTO (PARTE ESISTENTE) ALLA ROTAIA\*:

DISTANZA MINIMA DAL MANUFATTO (PARTE DA DEROGARE) ALLA ROTAIA\*:

DISTANZA MINIMA DAL MANUFATTO (PARTE DA DEROGARE) AL CONFINE PROPRIETÀ FERROVIE:

DISLIVELLO FRA IL PIANO DI CAMPAGNA E IL PIANO DEL BINARIO: \_\_\_\_\_

DISLIVELLO FRA LA FONDAZIONE E IL PIANO DEL BINARIO: \_\_\_\_\_

DISTANZA MINIMA TRA LA RECINZIONE (PARTE ESISTENTE) E LA ROTAIA\*:

DISTANZA MINIMA TRA LA RECINZIONE (PARTE DA DEROGARE) E IL CONFINE FERROVIARIO:

DISTANZA MINIMA TRA RECINZIONE (PARTE DA DEROGARE) E PIEDE RILEVATO/CIGLIO TRINCEA:

DISTANZA MINIMA DEI TUBI DI ADDUZIONE GAS/CALDAIA DALLA ROTAIA\*:

\*La distanza deve essere quella misurata dal lembo interno della più vicina rotaia.

SUL RETRO DI QUESTA PAGINA INDICARE IL NOMINATIVO DI OGNI PROPRIETARIO DELLE AREE OGGETTO DI DEROGA CON LE FIRME DI OGNUNO

**OGGETTO DELLA DEROGA e NOTE:**

Breve descrizione dell'intervento in oggetto, eventuali rischi verso la sede ferroviaria (rilevati/trincee incluse) collegati al manufatto e alla sua realizzazione

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**TECNICO INCARICATO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL RICHIEDENTE

\_\_\_\_\_

DATA



energy to inspire the world

San Donato Milanese, **16 MAG. 2019**  
Prot. NORD/PAV/19/074/pig

Inviata ½ PEC:  
[protocollo@pec.atopavia.it](mailto:protocollo@pec.atopavia.it)

Spett.le  
**Azienda Speciale**  
**Ufficio d'Ambito Territoriale**  
**Ottimale della Provincia di Pavia**  
**per la regolazione e la**  
**pianificazione del Servizio Idrico**  
**Integrato**  
Piazza Petrarca, 4  
27100 Pavia

E, p.c.  
Spett.le  
**Snam Rete Gas S.p.A.**  
**Centro di Pavia**  
Via Roma, 18  
27028 S. Martino Siccomario (PV)

**OGGETTO: Avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e ss. mm. - Progetto definitivo "Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di AG01802401 (Broni), AG01814001 (Santa Giuletta – Monteceresino), AG01814003 (Santa Giuletta), AG01809201 (Mezzanino)", presentato da Pavia Acque il 27/09/2018.**

Con riferimento alla Convocazione di Servizi, Vostra prot. 1197/2019 del 06/05/2019 riguardante le opere in oggetto, con la presente Snam Rete Gas S.p.A., in qualità di soggetto proprietario e gestore dei servizi interferiti (metanodotto ed opere accessorie) dalle realizzande Vs. opere, conferma che sarà in tale rappresentata dal resp. del Centro di Manutenzione di Pavia, ing. Mario Rivara.

In relazione ai documenti progettuali inviatici, Vi confermiamo che l'opera in argomento interferisce i metanodotti Snam Rete Gas (e le relative fasce di rispetto) destinati ad attività di trasporto del gas naturale ad alta pressione, attività quest'ultima, dichiarata - ai sensi del D.Lgs. 23 maggio 2000 n. 164 (c.d. Decreto Letta) - "attività di interesse pubblico".

Le infrastrutture Snam Rete Gas, opere di Pubblica utilità in pressione e esercizio, sono regolate dal DECRETO 24.11.84 del Ministero degli Interni "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e dal DECRETO 17.04.08 del Ministero dello Sviluppo Economico "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8".

**distretto nord**  
via Cesare Zavattini, 3  
20097 San Donato Milanese (MI)  
Tel. centralino + 39 02.51872611  
Fax: 02.51872601  
[www.snam.it](http://www.snam.it)

**snam rete gas S.p.A.**  
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7  
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA  
di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008  
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.  
Società con unico socio



Atteso quanto sopra esposto, esprimiamo sulla base delle planimetrie ed informazioni in nostro possesso e per quanto di competenza, **parere di massima favorevole** alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato alla presentazione di aggiornamenti progettuali che recepiscano le seguenti prescrizioni:

- le nuove tubazioni, nei punti di incrocio con le nostre condotte in protezione, dovranno garantire una distanza non inferiore a m 0,50 misurata tra le superfici affacciate più vicine,
- le previste camerette d'ispezione dovranno essere poste ad una distanza non inferiore a metri 8,00 dal gasdotto, così come dichiarato da Pavia acque s.c.a.r.l. nella mail del 15/05/2019.

Resta inteso che Snam Rete Gas provvederà a propria cura, ma a tutte spese del Soggetto Interferente, alle attività di propria competenza per l'eventuale risoluzione delle interferenze.

A riguardo preme altresì segnalare che la definizione dei rapporti tecnico-economici di nostro interesse connessi agli interventi di adeguamento dei metanodotti (progettazione, approvvigionamento, costruzione, ecc.) sarà rimessa in apposito atto con il Soggetto Interferente (o altro Soggetto preposto).

Occorre per altro evidenziare che i tempi occorrenti per la risoluzione delle interferenze ove previsto adeguamenti delle nostre condotte, saranno valutati a seguito della definizione puntuale delle interferenze.

Segnaliamo infine che, essendo gli impianti emarginati in pressione ed esercizio, all'interno delle fasce di rispetto (8 metri per parte), nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

Distinti saluti.

Business Unit Asset Italia  
Distretto Nord  
Trasporto  
  
Head  
Roberto Sengeniti

All'ATO Pavia  
P.zza Petrarca, 4  
27100 PAVIA (PV)  
Email: protocollo@pec.atopavia.it

e, p.c.  
PAVIA ACQUE S.C.A R.L.  
Via Donegani, 21  
27100 PAVIA (PV)  
Email: paviaacque@postecert.it

Oggetto : Avvio del procedimento, indizione e convocazione della Conferenza dei Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14-bis della Legge 241/90 e ss.mm. - Progetto definitivo "Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati di Broni, Santa Giuletta, Monteceresino e Mezzanino (PV).

In riferimento alla nota pervenuta in data 03/05/2019 con prot. n. AE10.2019.0007492, con la quale si invitata lo scrivente alla partecipazione alla conferenza dei servizi in data 16/05/2019, verificata la documentazione tecnica resa disponibile, con la presente si comunica che non risultano da tale documentazione interventi che ricadono sul reticolo principale di competenza di questo Ufficio Territoriale Regionale.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRIGENTE  
FABIO LOMBARDI

**Titolare P.O.** Filippo Cattaneo – tel. 032/594.214  
**Referente per l'istruttoria della pratica:** M. Luisa Campari – tel. 0382/594.409

E  
AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0001307/2019 del 16/05/2019  
Firmatario: FABIO LOMBARDI